 **CONFERENZA NAZIONALE DEGLI**



**ORDINI DEGLI ARCHITETTI,**

**PIANIFICATORI, PAESAGGISTI**

**E CONSERVATORI**

**GRUPPI OPERATIVI LAVORI PUBBLICI - CONCORSI - ONSAI**

Modello aggiornato a Gennaio 2024

**Guida alla compilazione dei bandi**

**BANDO TIPO SAI-1**

***aggiornato al decreto-legislativo 31 marzo 2023, n°36***

**Schema di**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

**Per la selezione di operatori economici per l'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 140.000 euro**

|  |
| --- |
| **STAZIONE APPALTANTE:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **OGGETTO**: Costituzione elenco di Operatori Economici per l’affidamento diretto ex art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.36/2023, dei seguenti servizi di architettura e ingegneria: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.I.G.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.U.P.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**N.B.**

* Nella compilazione del presente modello, le indicazioni in parentesi quadra e/o in rosso, le note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno rimosse.
* Il presente avviso è da utilizzare quando la stazione appaltante non è in possesso dell’elenco degli operatori economici di fiducia.
* Si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all’art.225 del Decreto Legislativo 36/2023, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti dovranno essere certificate AgID.
* La decisione a contrarre di cui all’art.17 del D.Lgs.36/2023, nel presente documento, viene adottata con una determina, ma può essere adottata anche con un decreto o altro provvedimento, in relazione all’ordinamento della stazione appaltante.
* Per brevità, nel presente avviso, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, potrà essere indicato sinteticamente con il termine “codice”, l’Operatore Economico con l’acronimo “OE” , gli Operatori Economici, con l’acronimo “OOEE”, la Stazione appaltante con l’acronimo “SA”, le Stazioni Appaltanti con l’acronimo “SSAA”, i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti con l’acronimo “RTP”, i Gruppi Europei di Interesse Economico con l’acronimo “GEIE”, la piattaforma informatica e-procurement con il termine “piattaforma"**.**

# OGGETTO DELL’AVVISO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

l presente avviso è finalizzato a costituire un elenco di OOEE, tra i quali selezionare quello a cui affidare, con procedura diretta, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 (nel prosieguo “codice”), i seguenti servizi di architettura e ingegneria:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **1.1) Stazione Appaltante**

Denominazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice AUSA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2) Responsabile Unico del Progetto (RUP)**

Con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. [Facoltativo] Il RUP sarà affiancato, ai sensi dell’art.15 co. 4 del codice dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento**[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.3) Determina a Contrarre:**

Le procedure di affidamento di cui alla presente lettera di invito sono state avviate con la determina a contrarre n°\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**1.4) tempo di esecuzione:**

**Il tempo di esecuzione** del servizio è di \_\_\_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

* 1. **Importo stimato del servizio**

Al fine di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, è stata eseguita una stima sommaria dell’importo dei lavori, diviso per categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere [allegare stima]. Tali importi sono stati assunti quale base per determinare i corrispettivi, in osservanza all’articolo 41 comma 15 del codice [attualmente: D.M. 17 giugno 2016, come adeguato nell’allegato I.13 art. 2 – Tabella A] (vedi calcolo corrispettivi allegato).

In particolare la seguente **Tabella A** costituisce riferimento per la determinazione dei requisiti speciali richiesti all’Operatore Economico invitato (o agli OOEE invitati), mentre la successiva **Tabella B** costituisce riferimento per distinguere l’importo da sottoporre a ribasso da quello non ribassabile, nel rispetto della Legge 49/2023 (equo compenso).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella A** | | | | | |
| CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA  L. 143/49  CLASSI E CATEGORIE | IMPORTO**[[2]](#footnote-2)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO** | | | | | €. |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabella B** | | |
| **1** | **Importo complessivo compensi[[3]](#footnote-3)** art. 4 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. | €. |
| **2** | **Importo forfettario spese[[4]](#footnote-4)** articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. | €. |

### Revisione Prezzi - Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, ai sensi dell’art.60 del codice, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire[[5]](#footnote-5).

# PROCEDURA AFFIDAMENTO[[6]](#footnote-6)

Con la determina a contrarre di cui al precedente paragrafo 1.3), la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del codice, ha adottato una procedura di affidamento diretto dei servizi architettura e ingegneria *in oggetto “…di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*.

**3.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente paragrafo 1, gli Operatori Economici di cui al all'articolo 66, comma 1 del codice, che siano ammessi nell’elenco costituito dalla Stazione Appaltante in attuazione del presente Avviso, che siano comunque in possesso, alla data di ricezione della lettera di invito ed al momento dell’affidamento, dei requisiti di cui ai seguenti sub-paragrafi.

**3.1) requisiti di ordine generale**

L’Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve essere dunque soggetto a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice.

L’Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 deve inoltre essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

**3.1.1) Requisiti di partecipazione per Servizi di Architettura e Ingegneria, relativi ad investimenti del PNRR**

[solo per affidamento SAI afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto‐Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

L’Operatore Economico, con un numero di occupati pari o superiore a 50**[[7]](#footnote-7)**, si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, nel caso in cui sia aggiudicatario del servizio:

* una quota**[[8]](#footnote-8)** pari al …per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione giovanile;
* una quota**[[9]](#footnote-9)** pari al … per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse**[[10]](#footnote-10)**.

**3.2)**  **Requisiti di idoneità professionale**

l requisiti minimi di idoneità professionale, che devono essere posseduti dall’OE, sono i seguenti:

* (per professionisti) Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
* (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE (**Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

[Le stazioni appaltanti modificheranno/integreranno questo paragrafo, in relazione a specifiche esigenze di particolari professionalità, indicandone i requisiti, in ordine alla peculiarità dei servizi da affidare.]

Nel caso di coinvolgimento di più figure professionali, nella documentazione amministrativa, l’Operatore Economico, deve comunque indicare il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell’Albo dell’Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

Le professionalità eventualmente richieste, in relazione al tipo di servizio in affidamento, potranno far parte di un informale raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrà essere trasformato dall’OE in un formale raggruppamento ex art.66 comma 1 lettera f) del codice.

**3.3) requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali [facoltativo] [[11]](#footnote-11)**

L’operatore economico invitato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali**[[12]](#footnote-12)**:

**3.3.1) Requisiti economico-finanziari di cui all’art. 100, comma.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023:**

* **fatturato globale[[13]](#footnote-13) pari all’importo del/i servizio/i in affidamento, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di affidamento.**

La comprova del requisito del fatturato è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* + per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
  + per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
  + per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
  + dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli OOEE che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

### 3.3.2) Requisiti di capacita’ tecnico-professionale di cui all’art. 100, comma.1, lettera C):

### avvenuta esecuzione, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di affidamento, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati[[14]](#footnote-14), relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”, in riferimento all’elencazione di cui al DM 17/06/2016.

Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe**[[15]](#footnote-15)** a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [cfr. art.8 del DM 17/06/2023].

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale viene fornita dall’Operatore Economico,

attraverso idonea documentazione, come ad esempio:

* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
* copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
* dichiarazione dell’OE concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto;
* copia di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse e di attestazione rilasciata dal committente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

**3.4) Raggruppamenti Temporanei/consorzi ordinari/consorzi stabili/GEIGE[[16]](#footnote-16)**

Ferma restando la facoltà della stazione appaltante di invitare un soggetto rientrante tra gli OOEE di cui all’art.66 comma 1 del codice, l’Operatore Economico invitato può scegliere di partecipare con un costituendo raggruppamento temporaneo (da formalizzare dopo l’eventuale aggiudicazione del servizio) o con un consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i Servizi in affidamento prevedono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l’art.39 comma 1 dell’allegato II.12 del codice*, “devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.*

L’Operatore Economico che si presenta in forma associata dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, il consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare [nei casi in cui la procedura non venga esperita con unico operatore economico]:

* È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.
* È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino alla procedura in qualità di socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di una società di professionisti o di una società d’ingegneria.

La violazione di tali divieti comporta l’ESCLUSIONE dalla procedura di affidamento di tutti i Concorrenti coinvolti.

Se l’Operatore Economico partecipa come Consorzio stabile, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di affidamento. In caso di violazione, sono ESCLUSI dalla procedura sia il Consorzio che il Consorziato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati dal Consorzio per l’esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest’ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice) devono essere posseduti da:

* [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
* [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
* [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

**I requisiti di cui all’allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:**

* [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
* [Nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

**Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria**, **Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:**

* [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
* [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
* [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**3.5) Avvalimento**

Ai sensi dell’art. 104 del codice, l’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

L’Operatore Economico, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso.

In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del Operatore Economico partecipante a fornire, in caso di aggiudicazione, i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è consentito che alla stessa procedura di affidamento partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione all’Ordine/Collegio professionale (per i professionisti) o alla CCIAA (per le società di ingegneria o per le STP)].

L’avvalimento non è applicabile nel caso di contratti pubblici concernenti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come stabilito dall’art. 132, comma 2 del codice.

**3.6) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 24 del codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC (Delibere 464/2022 e 262/2023).

Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati, sono presenti sul sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

1. **Sopralluogo, subappalti, garanzie** 
   1. **Sopralluogo e Pubblicazione della Documentazione di Gara**

La documentazione di gara è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sulla piattaforma *e-procurement***[[17]](#footnote-17)** utilizzata per le procedure di affidamento.

Il sopralluogo è **facoltativo/obbligatorio** per gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento**[[18]](#footnote-18)**.

* Il termine ultimo per la presa visione dei documenti di gara è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Il termine ultimo per recapitare alla Stazione Appaltante la richiesta di sopralluogo è il seguente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nell’istanza dovrà essere indicato nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo ed i dati del recapito a cui inviare la convocazione (indirizzo, mail, PEC).

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi.**

Il sopralluogo [se previsto] può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

**In caso di** **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

**In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

**In caso di consorzio stabile,** il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo [eventualmente previsto] è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

* 1. **Subappalti**

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Gli eventuali subappalti devono in ogni caso essere eseguiti rispettando le regole di cui all’art.119 del codice.

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 comma 4, lettera c) del codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto nei casi di cui all’art.119 comma 11 del codice.

* 1. **Cauzioni e Garanzie**

Per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del codice, non sarà necessario che l’Operatore Economico alleghi all’offerta la documentazione relativa alle garanzie provvisorie di cui all’art.106 del codice, in relazione a quanto sancito dall’art. 53 comma 1 dello stesso codice, che così recita: “*nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”.* A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le sopra richiamate garanzie provvisorie non sono dovute, a prescindere dall’importo e dalla tipologia di affidamento, per gli affidamenti di servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al RUP (cfr. art. 106 comma 11 del codice).

Tuttavia, all’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia è ridotto nelle percentuali previste dal comma 8

dell’articolo 106 del codice alle condizioni ivi previste. Per quant’altro non riportato, si applica il sopra richiamato art. 117 del codice, che si intende qui integralmente riportato per la parte applicabile alla tipologia dell’affidamento.

**5) Cause di esclusione**

E’ escluso, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, l’Operatore Economico:

* la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando a rischio del mittente il recapito alla Stazione Appaltante;
* che non abbia recato l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione dello stesso Operatore Economico;

E’ escluso, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, fatta salva l’applicazione dell’articolo 101 del codice [soccorso istruttorio- vedi paragrafo 5.2], l’operatore economico che:

* non ha presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
* ha presentato in una o più d'una delle dichiarazioni richieste con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
* non ha dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
* [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] non ha espressamente accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità vigente (cfr.art. 1, comma 17 della L. 6/11/2012, n. 190).
* [in caso di OE avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001] non sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

***in caso di raggruppamento temporaneo:***

* **[se già formalmente costituito]:** non ha prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
* **[se non ancora costituito]:** non ha prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
* ha omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non ha indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

***in caso di consorzio stabile:***

* che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

**E’ escluso inoltre l’operatore economico:**

* per il quale una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice**[[19]](#footnote-19)**, ancorché dichiarata inesistente dall’OE, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
* per il quale è accertato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
* la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
* la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
* che abbia affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
* che presenti un’offerta:
  + nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate nella documentazione redatta dalla stazione appaltante a supporto dell’appalto;
  + sottoposta a condizioni;
  + espressa in modo indeterminato;
  + che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni dell’appalto.
* [solo per le procedure con più operatori economici] che partecipi alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi alla procedura anche in forma individuale, qualora abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ancora, che partecipi in più di una società di professionisti o di una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.).

*[appresso cause di esclusione valide solo in caso di procedure riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del*

*Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]*

* l’Operatore Economico, ricadente nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 3.1.1, che non abbia rispettato gli adempimenti di cui allo stesso paragrafo;
* l’Operatore Economico che occupa oltre cinquanta dipendenti, che non consegna, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
* l’Operatore Economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta ha omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 2021.

**5.1) accertamento cause di esclusione**

**L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:**

* + 1. l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

1. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
   1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
   2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti *(studi associati)*, costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
   3. nel caso di società di professionisti *(costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del Codice)*, e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire (art.66 comma 1 lettera f) , tutti i soci/associati professionisti;
   4. nel caso società di ingegneria *(costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del Codice)*:
      1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
      2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
      3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
      4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
2. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
   1. professionisti dipendenti;
   2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
3. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
4. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

* tutti i soci in caso di società di persone;
* tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
* il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
  + 1. L’Operatore Economico deve espressamente dichiarare:
  1. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui articoli 94 e 95 del codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dall’avviso e dalle leggi vigenti come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
  2. La non sussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
  3. [solo per procedure con più di un operatore economico] L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non partecipa alla stessa procedura:
     1. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
     2. in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

[Solo per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

* L’Operatore Economico, nei casi sopra indicati, dovrà inoltre espressamente dichiarare:
  + 1. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
    2. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
    3. di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2022.

**5.2)** **Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo, a cui si rimanda. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito**[[20]](#footnote-20)** è escluso dalla procedura.

**6) Criteri di aggiudicazione**

Il Servizio sarà affidato con procedura diretta, *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”.*

Come già stabilito nel precedente paragrafo 2, gli Operatori Economici [uno o più di uno nel caso in cui la stazione appaltante opti per la consultazione di più OOEE] saranno selezionati, in seno all’elenco costituito a seguito del presente avviso).

Il criterio di aggiudicazione da adottare è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del codice.

Tuttavia, alla luce di quanto sancito dall’art. 2 comma 3**[[21]](#footnote-21)** e dall’art. 3 comma 1 della legge 49/2023, il ribasso non dovrà essere applicato ai compensi spettanti all’Operatore Economico, calcolati ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii., ma dovrà essere limitato solo alla quota afferente il rimborso spese forfettario di cui all’art.5 dello stesso Decreto**[[22]](#footnote-22)**, fatto salvo il ricorso della Stazione Appaltante alle procedure di cui all’art. 110 del codice, nel caso di offerte anormalmente basse**[[23]](#footnote-23)**.

**7) PRESCRIZIONI CONTRATTUALI**

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto, allegato alla lettera di invito che sarà inviata dalla stazione appaltante all’operatore economico selezionato. I servizi in affidamento, sinteticamente descritti nel precedente paragrafo 1, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nel progetto del servizio redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art.41 comma 12 del codice, così come gli obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere sono chiaramente individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.41 comma 2 del codice.

# 8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE

La documentazione contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 12,00 del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al seguente indirizzo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il messaggio di posta elettronica certificata, di trasmissione della documentazione necessaria all’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di cui al paragrafo 1, deve recare le informazioni relative all’operatore economico candidato *(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni)* e le indicazioni relative all’oggetto della manifestazione d’interesse.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sullo stesso messaggio le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti.

## **9) Pubblicazione delL’AVVISO[[24]](#footnote-24)**

Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 27, 84, 85 del D.Lgs. 36/2023**[[25]](#footnote-25)**, sarà:

* pubblicato sulla BDNCP, ai sensi dell’art. 85 del codice;
* pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http//www\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

# 10) ULTERIORI INFORMAZIONI

La lettera di invito, che sarà inviata all’Operatore Economico selezionato (o agli OOEE selezionati), conterrà le informazioni ed i dati complementari a quelli di cui al presente avviso, che ne costituirà parte integrante. In particolare, i dati complementari al presente avviso riguarderanno i seguenti elementi: informazioni per l’uso della piattaforma e-procurement, modalità di presentazione dell’offerta, contenuti della busta A- documentazione amministrativa, contenuti della busta B- offerta economica, informazioni sulla verifica della documentazione e sull’aggiudicazione dell’appalto ed altri dati utili per partecipare alla procedura di affidamento di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Progetto, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

## **11) Tutela giurisdizionale**

**[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice]** Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza del TAR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicare il tribunale amministrativo regionale competente per territorio], rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**[Nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice]** Tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi alla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da \_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.

Trovano in ogni caso applicazione l’art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice del processo amministrativo).

# 12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente lettera di invito.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

**IL RUP**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. se non nominato, le funzioni sono svolte dal RUP, che rimane in ogni caso la figura di riferimento per l’intera procedura, come

   chiaramente sancito dall’art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. L’importo di ciascuna classe e categoria e l’importo totale riportato nella colonna viene determinato al fine di individuare i requisiti economico-finanziari ed i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art.100 comma 1 lettere b)e c) [vedi paragrafo 3.3] [↑](#footnote-ref-2)
3. Importo compensi da non sottoporre a ribasso, nel rispetto dell’art.2 c. 3 e dell’art. 3 c.1 della Legge 49/2023 [equo compenso] [↑](#footnote-ref-3)
4. Importo forfettario spese da sottoporre a ribasso [vedi successivo paragrafo 6: Criteri di aggiudicazione] [↑](#footnote-ref-4)
5. La revisione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. La richiesta di revisione avviene a seguito di istanza documentata da parte dell’operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento della stazione appaltante che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o l’accoglimento della stessa, con la conseguente determinazione dell’incremento percentuale riconosciuto. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Normativa di riferimento:**

   **Art.50 comma 1 lettera b) del codice***: «b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante…*»

   **Art.17 comma 1 del codice:** *«1.Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*».

   **Art.17 comma 2”** *«2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»*.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

   Gli OOEE che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'OE è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. [↑](#footnote-ref-7)
8. La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l’atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l’atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vedi nota precedente [↑](#footnote-ref-9)
10. Calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento pari opportunità, del 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella G.U.R.I. del 30/12/2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell’art.1, c.8, dell’allegato II.3 al codice]. [↑](#footnote-ref-10)
11. La richiesta di requisiti speciali (specie per gli affidamenti diretti) è facoltativa. Si riporta appresso quanto sancito all’uopo dal comma 3 dell’art.10 del D.Lgs. 36/2023 … *“ le stazioni appaltanti…possono introdurre requisiti speciali di carattere economico finanziario e tecnico professionale attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto tenendo conto l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo…l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole, medie imprese”*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ai fini della valutazione dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo, il libero professionista può̀ spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) eventualmente conseguiti dalla società̀ di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell’organigramma della società̀ quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività̀ svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019). [↑](#footnote-ref-12)
13. Ai sensi dell’art.100 comma 11, primo periodo, del codice, *“Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura…”* [per promuovere un’ampia apertura del mercato, si suggerisce di richiedere un fatturato non superiore al valore stimato dell’appalto]. [↑](#footnote-ref-13)
14. ### Come recita l’art.100 comma 11, terzo periodo del codice: *“…Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.”*

    [↑](#footnote-ref-14)
15. Per opere analoghe, come chiaramente sancito dall’art.8 del DM 17/06/2016, si intendono quelle ricadenti nella stessa categoria, in relazione all’elencazione di cui al sopra richiamato decreto (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture per la mobilità, ecc.) [Art.8 DM 17/06/2016 *“…gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”*]. [↑](#footnote-ref-15)
16. **G**ruppo **E**uropeo di **I**nteresse **E**conomico. [↑](#footnote-ref-16)
17. Si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all’art.225 del Decreto Legislativo 31/03/2023 n°36, le piattaforme e-

    procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID. I contenuti del paragrafo saranno comunque adeguati dalle

    Stazioni Appaltanti in relazione alla tipologia della piattaforma informatica utilizzata. [↑](#footnote-ref-17)
18. si consiglia l’opzione “facoltativo”, per evitare eventuali difficoltà degli OOEE con sedi lontane; a tal uopo, la documentazione di gara pubblicata sul

    sito web della stazione appaltante deve essere esaustiva. [↑](#footnote-ref-18)
19. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

    Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

    - descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

    - motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

    Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

    Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

    Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

    Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

    Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione. [↑](#footnote-ref-19)
20. Non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. [↑](#footnote-ref-20)
21. Art. 2 comma 3 della Legge 49/2023 [equo compenso]  *“ 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni*

    *rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione…”* [↑](#footnote-ref-21)
22. Vedi importi calcolati nel paragrafo 1.5 - Tabella B; [↑](#footnote-ref-22)
23. l’Operatore Economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, dovrà dimostrare la congruità dell’Offerta, in relazione alla

    stima analitica delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio in affidamento. [↑](#footnote-ref-23)
24. per maggiori approfondimenti su tempi e modalità di pubblicazione, consultare la Delibera ANAC n°263 del 20/06/2023. [↑](#footnote-ref-24)
25. da gennaio 2024 (cfr. art.225 comma 1 del codice) [↑](#footnote-ref-25)